

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI IN LEGNO - E.E.R. 20 01 38.

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del contratto è il Servizio di trattamento presso impianti di trattamento autorizzati di rifiuti in legno – E.E.R. 20 01 38, costituiti principalmente da mobilia, manufatti in legno, tavolame, ecc., servizio di trattamento di tronchi in legno vergine, E.E.R. 20 01 38, tronchi di palma, E.E.R. 20 01 38, e ceppa e radici, E.E.R. 20 01 38.

La durata dell'affidamento è di 24 mesi e l'importo complessivo è di € 320.330,00.

I rifiuti per i quali si richiede di effettuare il servizio di trattamento sono suddivisi in n° 4 Lotti:

- **Lotto 1** – Servizio di trattamento a recupero di rifiuti in legno, E.E.R. 20.01.38, costituiti principalmente da mobilia, manufatti in legno, tavolame, ecc.; Il corrispettivo contrattuale per il trattamento dei rifiuti in legno, E.E.R. 20 01 38, è pari a € 243.600,00 oltre IVA.

Si stima la necessità di inviare a trattamento una quantità di 2.900 t/anno per un totale di 5.800 t complessive nel periodo di affidamento.

Potranno essere conferiti un massimo di 20 t/gg, salvo diversi accordi con l'esecutore.
- **Lotto 2** – Servizio di trattamento a recupero di rifiuti costituiti da tronchi in legno vergine, E.E.R. 20.01.38. Il corrispettivo contrattuale per il trattamento dei rifiuti di tronchi in legno vergine, E.E.R. 20 01 38, è pari a € 21.000,00 oltre IVA.

Si stima la necessità di inviare a trattamento una quantità di 700 t/anno per un totale di 1.400 t complessive nel periodo di affidamento;

Potranno essere conferiti un massimo di 20 t/gg, salvo diversi accordi con l'esecutore.
- **Lotto 3** – Servizio di trattamento a recupero di rifiuti costituiti da tronchi di palma, E.E.R. 20.01.38. Il corrispettivo contrattuale per il trattamento dei rifiuti costituiti da tronchi di palma, E.E.R. 20 01 38, è pari a € 32.500,00 oltre IVA.

Si stima la necessità di inviare a trattamento una quantità di 325 t/anno per un totale di 650 t complessive nel periodo di affidamento;

Potranno essere conferiti un massimo di 25 t/gg, salvo diversi accordi con l'esecutore.

- **Lotto 4** – Servizio di trattamento a recupero di rifiuti costituiti da ceppi e radici, E.E.R. 20.01.38. Il corrispettivo contrattuale per il trattamento dei rifiuti costituiti da ceppi e radici, E.E.R. 20 01 38, è pari a € 23.230,00 oltre IVA.

Si stima la necessità di inviare a trattamento una quantità di 230 t/anno per un totale di 460 t complessive nel periodo di affidamento;

Potranno essere conferiti un massimo di 20 t/gg, salvo diversi accordi con l'esecutore.

La programmazione dei conferimenti sarà trasmessa dal lunedì al sabato con un preavviso di almeno 48 ore dalla necessità di effettuazione del ritiro.

Il trasporto dei rifiuti oggetto di affidamento sarà effettuato direttamente dai mezzi in disponibilità della stazione appaltante o di soggetti terzi da essa autorizzati.

L'impianto dovrà essere luogo idoneo per consentire il conferimento dei rifiuti oggetto di affidamento con i seguenti mezzi e veicoli:

- autotreni scarrabili
- motrici scarrabili
- semirimorchi a piano mobile.

ART. 2 REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter gestire i servizi del presente contratto ad esecuzione frazionata e dovrà garantirne il mantenimento per tutta la fase di esecuzione, tra cui:

Ciascun impianto dovrà essere autorizzato per il trattamento a recupero di rifiuti in legno E.E.R. 20.01.38 secondo le operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, R12 e/o R13. Le tipologie di rifiuto oggetto del presente affidamento sono meglio dettagliate al punto 1.1.

L'Esecutore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei titoli autorizzativi per il trattamento, oppure ogni evento che possa essere rilevante ai fini della validità degli stessi. L'Esecutore si impegna pertanto a trasmettere sotto la propria esclusiva responsabilità ad ogni titolo e con la massima tempestività ed urgenza a REA qualsiasi atto, documento o provvedimento che possa comportare modifica o aggiornamento o integrazione o

comunque revisione delle informazioni fornite in fase di gara e inerenti il servizio. Rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istanze o provvedimenti riguardanti modifica sostanziale e non sostanziale delle autorizzazioni o iscrizioni in essere, provvedimenti di modifica, revoca, sospensione dei titoli autorizzativi, provvedimenti di diffida, provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura, ivi comprese le comunicazioni di avvio del procedimento, provvedimenti di voltura dei titoli autorizzativi, provvedimenti idonei ad incidere sulla validità delle garanzie finanziarie prestate, decisioni giudiziarie destinate ad incidere sull'operatività degli impianti, modifiche relative agli impianti. La perdita dei requisiti di esecuzione potrà comportare la risoluzione del contratto, in conformità alle previsioni contrattuali, e comunque come per legge.

ART. 3 REVISIONE DEI PREZZI

Dopo 12 mesi dall'avvio del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), in caso di variazioni significative del mercato di riferimento (variazioni dei prezzi per il E.E.R. aggiudicato in aumento o in diminuzione di almeno il 15%) l'Aggiudicatario (in caso di aumento) o la Stazione Appaltante (in caso di diminuzione) potranno presentare adeguata documentazione tecnico-economica che attesti e certifichi tale variazione del mercato di riferimento al fine di poter avviare il processo di revisione in contraddittorio e poter determinare un nuovo corrispettivo unitario per il servizio aggiudicato oltre la soglia del 10% che si configura come naturale alea contrattuale.

ART. 4 TRATTAMENTO

Le operazioni di trattamento ammesse sono identificate, ai sensi del D.Lgs. 152/06 (allegato C alla IV parte) in R12 e/o R13.

Tutte le operazioni collegate al servizio sono a totale carico dell'Esecutore che è ad ogni titolo responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni sotto ogni profilo, anche ma non solo con riferimento alle disposizioni in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'uso di eventuali nuovi e sopraggiunti impianti di trattamento di proprietà o gestione dell'Esecutore in fase di esecuzione del servizio, è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni sopra riportate e ad autorizzazione scritta da parte di REA, comunque senza variazione delle condizioni contrattuali.

L'Esecutore deve fornire con cadenza mensile e annuale la rendicontazione dei conferimenti in formato elettronico alla PEC reaspa@pec.it.

L'Esecutore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità ad ogni titolo piena e incondizionata, in relazione all'esecuzione del contratto. L'Esecutore tiene pertanto indenne e

manlevata REA da ogni onere o responsabilità a qualsiasi titolo, civile, penale o amministrativo derivante dall'esecuzione del servizio. Nell'ambito del servizio l'Esecutore svolge le proprie attività in piena autonomia garantendo il pieno rispetto di tutta la normativa di settore e delle migliori tecniche disponibili, anche ma non solo con riferimento ai profili ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro, evitando in particolar modo ogni possibile pregiudizio ambientale nonché danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'affidatario o a terzi in relazione all'esecuzione delle attività connesse al contratto, restando a proprio carico ad ogni titolo qualsivoglia eventuale onere o responsabilità connesso.

ART. 5 CONTROLLO SUL SERVIZIO

REA può monitorare, nel corso dell'esecuzione del contratto, con proprio personale incaricato, le attività svolte valutando ogni elemento utile a verificare l'effettivo esatto adempimento, (tra i quali, per esempio, a titolo indicativo e non esaustivo: il rispetto delle tempistiche previste dal contratto, le modalità di esecuzione dei servizi richiesti).

REA, ad esito di tali monitoraggi, può, telefonicamente nell'immediato e successivamente a mezzo PEC e/o mail, contestare all'esecutore, gli interventi per i quali ritenga sussistente l'inadempimento o l'inesatto adempimento, e dunque, a titolo d'esempio:

- a. interventi difformi e/o eseguiti "non a regola d'arte" in violazione delle regole di buona prassi
- b. mancato rispetto delle tempistiche previste;
- c. interventi eseguiti, ma non autorizzati.

Per le casistiche contemplate al punto a) l'Esecutore deve rimuovere le conseguenze della cattiva esecuzione, conformarsi alla normativa vigente ed eseguire perfettamente le prestazioni dovute, il tutto a proprie cura e spese e senza oneri aggiuntivi per la Committente, né potendo beneficiare di proroghe dei termini.

Per il mancato rispetto dei termini, lettera b), si applicheranno le sanzioni contrattuali e di legge.

Nel caso in cui siano stati eseguiti servizi non autorizzati, punto c), gli stessi non verranno riconosciuti né remunerati all'Esecutore. Fermi, comunque, i suoi obblighi di legge all'intero ciclo del rifiuto.

Resta salvo in ogni caso il diritto al maggior danno per la Committente.

REA non provvede alla remunerazione di interventi effettuati in assenza di "ordine di servizio".

ART.7 CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto all'esecutore sarà determinato:

- moltiplicando il prezzo unitario di trattamento (€/ton.) aggiudicato per il quantitativo di rifiuto inviato a trattamento.

I prezzi unitari di trattamento sono i seguenti:

- **Lotto 1** - Servizio di trattamento a recupero di rifiuti in legno, E.E.R. 20.01.38, costituiti principalmente da mobilia, manufatti in legno, tavolame, ecc. - prezzo a base d'asta ribassabile € 42,00/ ton;
- **Lotto 2** – Servizio di trattamento a recupero di rifiuti costituiti da tronchi in legno vergine, E.E.R. 20.01.38 - prezzo a base d'asta ribassabile € 15,00/ ton;
- **Lotto 3** – Servizio di trattamento a recupero di rifiuti costituiti da tronchi di palma, E.E.R. 20.01.38 - prezzo a base d'asta ribassabile € 50,00/ ton;
- **Lotto 4** – Servizio di trattamento a recupero di rifiuti costituiti da ceppi e radici, E.E.R. 20.01.38 - prezzo a base d'asta ribassabile € 50,50/ ton.